

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 19.5.2015

INFORMATIVA N. 20/2015

Revisione delle *black list* Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e *controlled foreign companies*

INDICE

1	Premessa.....	pag. 2
2	Black list per la deducibilità dei costi	pag. 2
2.1	Stati rimossi dalla black list	pag. 2
2.2	Stati che permangono nella black list	pag. 2
2.3	Esemplificazioni.....	pag. 2
2.4	Decorrenza della nuova black list “costi”	pag. 3
3	Black list CFC	pag. 3
3.1	Stati rimossi dalla black list	pag. 4
3.2	Stati che permangono nella black list	pag. 4
3.3	Decorrenza della nuova black list CFC.....	pag. 4

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA

COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

1 PREMESSA

Sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* le modifiche alle *black list* recanti gli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano:

- le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall'art. 110 co. 10 e 12-bis del TUIR;
- il regime di imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla società partecipata (c.d. "disciplina CFC") previsto dagli artt. 167 e 168 del TUIR.

2 BLACK LIST PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Se lo Stato o territorio nel quale risiede l'impresa estera che intrattiene i rapporti con l'impresa italiana rientra nella *black list*, l'impresa italiana è tenuta a segnalare separatamente i costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi (occorre, quindi, un sistema contabile che individui in modo puntuale tali costi, in modo tale da poterli indicare separatamente nel modello UNICO).

L'omessa indicazione separata dei costi è punita con una sanzione pari al 10% dei costi stessi, con un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

Con le modifiche appena pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, rimangono nella *black list* valevole a questi specifici fini i soli Stati privi di strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali con l'Italia.

2.1 STATI RIMOSSE DALLA BLACK LIST

Alcuni dei principali Stati rimossi dalla *black list* sono: Singapore, gli Emirati Arabi, la Malaysia e le Filippine, Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costa Rica, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Mauritius e Montserrat. Si precisa che si tratta di un'elencazione non esaustiva.

2.2 STATI CHE PERMANGONO NELLA BLACK LIST

I principali Stati che, invece, rimangono nella *black list* sono: Hong Kong, Monaco (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato) e la Svizzera (limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio"), Andorra, Guatemala, Liechtenstein, Macao, Maldive, Seychelles, Panama (limitatamente ad alcune società agevolate). Trattasi, anche in questo caso, di un'elencazione non esaustiva.

2.3 ESEMPLIFICAZIONI

Per alcuni degli Stati sopra menzionati, si forniscono alcune indicazioni riguardo ai costi che devono essere indicati separatamente in dichiarazione, pena la sanzione del 10%.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA

COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Stato o territorio	Ante modifica	Post modifica
Svizzera	Costi che derivano da operazioni con le sole società non soggette alle imposte municipali e cantonali svizzere	Costi che derivano da operazioni con le sole società non soggette alle imposte municipali e cantonali svizzere (NESSUNA NOVITÀ)
Principato di Monaco	Costi che derivano da operazioni con tutte le società monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del loro fatturato al di fuori del Principato	Costi che derivano da operazioni con tutte le società monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del loro fatturato al di fuori del Principato (NESSUNA NOVITÀ)
Emirati Arabi	Costi che derivano da operazioni con tutte le società degli Emirati, fatta eccezione per le sole società petrolifere soggette ad imposta	Non sussiste più alcun obbligo di indicazione separata dei costi (NOVITÀ)
Singapore	Costi che derivano da operazioni con tutte le società di Singapore	Non sussiste più alcun obbligo di indicazione separata dei costi (NOVITÀ)
Hong Kong	Costi che derivano da operazioni con tutte le società di Hong Kong	Costi che derivano da operazioni con tutte le società di Hong Kong (NESSUNA NOVITÀ)
Malaysia	Costi che derivano da operazioni con tutte le società della Malaysia	Non sussiste più alcun obbligo di indicazione separata dei costi (NOVITÀ)

2.4 DECORRENZA DELLA NUOVA *BLACK LIST* “COSTI”

Non è stata prevista alcuna decorrenza specifica per le nuove norme in commento. In assenza di indicazioni ufficiali, appare maggiormente prudentiale adottare le “vecchie” regole nel modello UNICO 2015, riferito all’anno di imposta 2014 (segnalando quindi in modo separato, ad esempio, i costi derivanti da acquisti effettuati nel corso del 2014 da imprese con sede in Singapore).

Se questa impostazione verrà confermata, le modifiche in commento decorreranno dal 2015 (con effetto, quindi, sul modello UNICO 2016).

3 *BLACK LIST* CFC

Se l’impresa italiana detiene, in maniera diretta o indiretta, il controllo di un’impresa estera residente o localizzata in uno Stato o territorio rientrante nella *black list* CFC, i redditi del soggetto estero partecipato sono imputati per trasparenza in capo al soggetto italiano (persona fisica o società), anche in assenza della loro effettiva distribuzione.

La normativa in esame può essere disapplicata solo mediante presentazione di apposito interpello all’Agenzia delle Entrate.

Per effetto delle modifiche appena pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai fini in esame permangono nella *black list* CFC i soli Stati e territori con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA

COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

3.1 STATI RIMOSSE DALLA *BLACK LIST*

Sono stati rimossi dalla *black list* i seguenti Stati: Filippine, Malaysia e Singapore. Se, quindi, un soggetto italiano controlla una società con sede in Singapore, per effetto delle sopravvenute modifiche, esso sosterà le imposte solo quando la controllata di Singapore distribuirà gli utili.

Sono stati altresì rimossi altri Stati, quali ad esempio Panama e la Svizzera, prima considerati *black list* limitatamente ad alcune tipologie societarie. Tali Stati, tuttavia, potrebbero essere reinseriti nella lista nera con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato).

3.2 STATI CHE PERMANGONO NELLA *BLACK LIST*

Alcuni tra principali Stati che, invece, rimangono nella *black list* sono: Hong Kong, Monaco (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato) e gli Emirati Arabi (con esclusione delle società petrolifere soggette ad imposta), nonché, a titolo esemplificativo, Andorra, Guatemala, Liechtenstein, Macao, Maldive, Seychelles.

3.3 DECORRENZA DELLA NUOVA *BLACK LIST CFC*

Le nuove disposizioni si applicano dall'anno 2015, esplicando efficacia solo nella dichiarazione UNICO 2016.

Nel modello UNICO 2015, riferito al periodo d'imposta 2014, valgono invece le "vecchie" regole.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.